

sia corrisposta attualmente o originariamente ai ministri del culto, fabbricerie, ecc. (come è detto nell'articolo 1° del progetto ministeriale) ma si vorrebbe altresì che gravi sui fondi situati nelle rispettive circoscrizioni ecclesiastiche. E la ragione della mia divergenza è ovvia, perchè è noto che le persone o gli enti ecclesiastici ebbero ed hanno decime anche all'infuori e lontano da quelle circoscrizioni, pur essendo esse tutte destinate alla vita dell'altare, alla somministrazione dei sacramenti.

Mi si permetta ora di aggiungere una parola sulle vicende di questo progetto così vivamente oppugnato.

Il progetto è stato in massima accettato fin dalla passata legislatura da tutti gli Uffici senza osservazioni. L'onorevole Palberti, che è pure un chiaro giurista, l'aveva compilato così com'è ora, coll'unanime consenso di tutti i colleghi della Commissione.

Io lo riproposi tal quale alla Camera nella legislatura presente, persuaso della suprema necessità di fare e di far una legge seria, che si ispirasse alle ragioni politiche ed economiche dei tempi, senza dimenticare quelle supreme del diritto. Ebbene tutti gli Uffici l'hanno approvato senza riserva! E l'autorevole Commissione che fu nominata e il suo degno relatore l'anno accolto senza qualsiasi variante! Non devo ora sentirmi confortato a difenderlo?

Tuttavia vi sono alcuni punti del progetto di legge, come già dissi, sui quali accetto volentieri di discutere. E tanto più accetto di discutere con serenità e larghezza l'argomento perchè soprattutto voglio che il Parlamento, adempia finalmente un impegno preso da tanti anni, di rendere praticamente efficace quella legge di massima sulle decime che fu approvata nel 1887. Per queste ragioni, senza farne questione di personale amor proprio, nei limiti della mia competenza, accetterò, non solo quelli accennati, ma anche altri emendamenti se sieno indispensabili a condurre in porto la legge. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione sarà rimandato a domani.

Prego gli onorevoli colleghi, nel formulare i loro emendamenti di attenersi alla disposizione regolamentare, la quale prescrive che gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al presidente 24 ore prima della discussione degli articoli cui si riferiscono.

Interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura delle domande d'interrogazione e di interpellanza.

MORANDO GIACOMO, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere a quale punto si trovino le pratiche per la concessione delle opere di bonifica idraulica delle Paludi Pontine, al consorzio Pontino che lo domandava l'8 gennaio 1904, in base alla legge sulle bonifiche 22 marzo 1900, n. 195, testo unico.

« Rasponi ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia se non crede giunto il tempo di proporre al Parlamento l'abolizione del sequestro preventivo dei giornali.

« Faelli ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della guerra per conoscere se e quando egli intenda ripresentare il disegno di legge per la soppressione del tribunale supremo di guerra e marina e pel nuovo ordinamento della giustizia militare, che il di lui predecessore presentò alla Camera il 28 giugno 1903 e che cadde col finire della precedente legislatura.

« Mel ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio e ministro dell'interno, per conoscere come crede provvedere onde cessino le persecuzioni ed i continui abusi cui son fatti segno vari elettori del Collegio d'Alcamo da parte delle autorità prefettizie; e soprattutto i componenti del corpo delle guardie campestri di Castellamare, sciolto per vendetta elettorale a danno del pubblico servizio, della tutela della proprietà e a discapito di numerose famiglie, che per questo fatto languiscono nella più squallida miseria.

« D'Alì ».

« Il sottoscritto interroga il presidente del Consiglio per sapere se intende proporre all'inizio della nuova legislatura sotto il nuovo Re una diminuzione nella lista civile.

« Colajanni ».